

# **BGer 1C 308/2015 vom 22. Juni 2015**

Bundesgericht, 2015-06-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_308\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_308_2015)

FR: TF 1C 308/2015 du 22 juin 2015

IT: TF 1C 308/2015 del 22 giugno 2015

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né la ricorrente, che ha legittimamente redatto l'atto di ricorso in lingua tedesca, lo chiede. Il giudizio è quindi redatto in italiano.

### **E. 1.2**

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

### **E. 1.3**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

### **E. 1.4**

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

### **E. 2.1**

L'atto di ricorso è incentrato sull'assunto secondo cui si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché occorrerebbe chiarire la questione di sapere se l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale possa essere concessa per inchieste per riciclaggio di denaro in assenza di un reato a monte. La questione, posta in maniera speciosa, non concerne una questione di importanza fondamentale. Il TPF, richiamando giurisprudenza e dottrina, ha infatti ricordato che in caso di inchieste per riciclaggio di denaro non è necessario che l'autorità rogante indichi sempre quale sarebbe il reato a monte, aggiungendo che sebbene in presenza di transazioni ingiustificate e seppure la prova di un crimine a monte non è richiesta, un'attività preliminare all'atto di riciclaggio dev'essere nondimeno resa verosimile. Con queste conclusioni, l'istanza precedente non si è scostata dalla prassi vigente. Il TPF ha poi ritenuto che, in concreto, è indubbio che le condotte rimproverate all'inquisito sono altamente sospette sia per il suo modus operandi sia per l'ammontare delle somme transitate dai suoi conti bancari. Accertamenti peraltro non contestati dalla ricorrente. Quest'ultima, fondandosi su notizie giornalistiche, sostiene e ipotizza in sostanza che il reato a monte sarebbe costituito esclusivamente da reati fiscali. Con questa affermazione, di per sé da assimilare a una valutazione unilaterale di pretese prove, essa non dimostra tuttavia che l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi (cfr. al riguardo DTF 129 II 97 consid. 3; MARC FORSTER, *Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereverdacht*, in RPS 124/2006, pag. 274 segg., in particolare pag. 275, 281, 282, 285 segg., 293 seg.). Le critiche della ricorrente si esauriscono, in sostanza, nell'affermare che nel caso di specie i reati a monte sarebbero di natura meramente fiscale e che il TPF avrebbe applicato la citata prassi e valutato le relative prove in maniera estremamente rigorosa. Ciò, non da ultimo in considerazione della qualità delle asserite prove, non fa tuttavia assurgere la causa alla qualifica di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF . Riguardo alla doppia punibilità, il TPF ha rettammente sottolineato che, eccetto i casi di truffa fiscale, qualora, sulla base degli ulteriori accertamenti che dovranno essere esperiti per far luce sui presunti reati a monte delle operazioni incriminate, l'autorità penale italiana dovesse constatare l'esistenza unicamente di meri fatti di natura fiscale, essa in virtù della riserva della specialità, da richiamare espressamente nella decisione di trasmissione, non potrebbe utilizzare le informazioni ottenute dalla Svizzera.

## **E. 2.2**

La pretesa violazione del diritto di essere sentito a causa dell'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, che al dire della ricorrente non si sarebbe confrontata con tutte le obiezioni sollevate, supposta data ma non dimostrata, non rappresenterebbe in sé, un vizio grave ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF (sentenze 1C\_193/2015 del 17 aprile 2015 consid. 2.3 e rinvii e 1C\_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3).

## **E. 3.1**

Rilevato che non si è in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

## **E. 3.2**

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, richiesta peraltro superflua, visto che nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale i ricorsi presentati contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta hanno effetto sospensivo per legge

(art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.